

dalle amministrazioni competenti di cui all'autocertificazione .

Nel caso di dichiarazione mendace il professionista sarà deferito all'ordine professionale di competenza.

Nei casi di incarico parziale detta documentazione si deve riferire soltanto alle prestazioni richieste.

Nel caso di ordini e colleghi professionali che istituiscono elenchi di iscritti per settori di attività, i professionisti potranno produrre un certificato rilasciato dal competente ordine o collegio professionale attestante l'iscrizione ad un elenco compatibile con l'opera da progettare.

Le istanze pervenute regolarmente saranno esaminate da una commissione ristretta, nominata dall'ente e costituita da almeno 3 componenti di cui almeno un tecnico con specifica competenza, che attuerà la selezione applicando i criteri specificati all'art.6.

Per accedere al 1 o livello il professionista dovrà possedere almeno 3 anni di iscrizione all'albo; dovrà, inoltre, avere progettato e/o diretto, per committente pubblico e/o privato, almeno un lavoro del 1 o gruppo simile a quello da progettare.

Importo rientrante nella fascia precedente simile a quello da progettare.

ART. 6

Fattori ponderati da assegnare agli elementi di valutazione delle offerte:

si applicherà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti elementi e rispettivi fattori ponderali:

a) Applicazione del metodo di cui all'allegata tab.A prendendo in considerazione le opere progettate e/o dirette la cui categoria prevalente sia quella corrispondente all'opera da progettare. Il punteggio verrà assegnato proporzionalmente tra i concorrenti che avranno ottenuto punteggi positivi: punti 40

b) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, indicate in apposita relazione, per la progettazione e l'eventuale direzione dei lavori; punti 10

c) nel rispetto dei limiti tariffari, offerte in ribasso sui compensi accessori e rimborso spese; punti 30

d) tempi previsti per la consegna degli elaborati richiesti, in ribasso ai limiti fissati dai bandi; punti 20

e) presenza nel raggruppamento o associazione temporanea di un professionista con iscrizione all'albo minore di anni 3: incremento del 5% del punteggio

ART. 7

SECONDO GRUPPO - SECONDO LIVELLO

Per lavori il cui Importo stimato del corrispettivo (IVA esclusa) è maggiore di 100.000 ECU e minore di 200.000 ECU.

Per l'affidamento di incarichi relativi ad opere comprese nel secondo gruppo secondo livello, all'atto della pubblicazione dovrà specificare il termine entro cui devono pervenire le domande corredate da autocertificazione nella quale il professionista dichiara il numero di incarichi affidatogli dall'ente nel corso del biennio, il curriculum, nonché le ulteriori notizie richieste per la selezione.

All'atto dell'affidamento dell'incarico il professionista dovrà produrre le attestazioni rilasciate dagli enti e dalle amministrazioni competenti di cui all'autocertificazione.

Nel caso di dichiarazione mendace il professionista sarà deferito all'ordine professionale di competenza.

Nei casi di incarico parziale detta documentazione si deve riferire soltanto alle prestazioni richieste.

Nel caso di ordini e colleghi professionali che istituiscono elenchi di iscritti per settori di attività, i professionisti potranno produrre un certificato rilasciato dal competente ordine o collegio professionale attestante l'iscrizione ad un elenco compatibile con l'opera da progettare.

Le istanze pervenute regolarmente saranno esaminate da una commissione ristretta, nominata dall'ente e costituita da almeno 3 componenti di cui almeno un tecnico con specifica competenza, che attuerà la selezione applicando i criteri specificati all'art.a.

Il professionista dovrà possedere anzianità di iscrizione all'albo di almeno 5 anni; dovrà inoltre, avere progettato e/o diretto, per committente pubblico e/o privato, almeno un lavoro per un importo rientrante nella fascia precedente simile a quello da progettare.

ART. 8

Fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione delle offerte:

si applicherà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione i seguenti elementi e rispettivi fattori ponderali:

a) valutazione delle capacità professionali in riferimento alle opere progettate e/o dirette complessivamente similari a quelle indicate nel bando di gara, l'assegnazione del punteggio avverrà con l'applicazione del metodo di cui all'allegata tab. A prendendo in considerazione le opere progettate e/o dirette la cui categoria prevalente sia quella corrispondente all'opera da progettare. Il punteggio verrà assegnato proporzionalmente tra i concorrenti che avranno ottenuto punteggi positivi: punti 40

b) caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche, indicate in apposita relazione, per la progettazione e l'eventuale direzione dei lavori; punti 10

c) nel rispetto dei limiti tariffari, offerte in ribasso sui compensi accessori e rimborso spese; punti 30

d) tempi previsti per la consegna degli elaborati richiesti, in ribasso ai limiti fissati dai bandi; punti 20

e) presenza nel raggruppamento o associazione temporanea di un professionista con iscrizione all'albo minore di anni 5.:

incremento del 5% del punteggio

ART.9

Conferimento degli incarichi del secondo gruppo, 3° livello-

Per i lavori del secondo gruppo terzo livello di cui al DPR 27, trattandosi di corrispettivi di importo uguale o superiore ai 200.000 ECU, si applica quanto previsto dalla normativa comunitaria.

ART.10 Pubblicità

L'avviso per il conferimento degli incarichi del primo gruppo è pubblicato all'Albo pretorio del Comune

per giorni 10. Il termine di ricezione delle istanze di partecipazione alla selezione è fissato in giorni 10 dall'inizio di detta pubblicazione. L'avviso, contestualmente alla pubblicazione è trasmesso agli ordini o collegi di pertinenza a mezzo telefax. La medesima procedura è seguita in relazione all'esito della selezione.

Il bando per il conferimento degli incarichi del secondo gruppo di primo e secondo livello è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Limitatamente agli incarichi del secondo gruppo, di terzo livello si procede altresì, oltre a quanto previsto per i primi due livelli, alla pubblicazione dell'estratto del bando in un quotidiano a diffusione regionale attraverso la pertinente società concessionaria della pubblicità individuata direttamente, senza gara, dal Responsabile dell'Unità Operativa competente. Il termine di ricezione delle istanze di partecipazione alla selezione è fissato in almeno giorni quindici dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

L'Ente provvederà a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana l'esito della procedura concorsuale, contestualmente all'assolvimento dell'onere comunicativo di cui al comma 1 del presente articolo.

ART.11

Stipula del contratto-disciplinare.

La stipula del contratto di fornitura della prestazione di servizio di cui al presente regolamento avviene dopo l'individuazione del soggetto cui affidare l'incarico ed al relativo impegno di spesa.

Il contratto di servizio, per gli incarichi di prima fascia, è stipulato mediante scrittura privata sottoscritta dal responsabile del servizio interessato e dal professionista individuato con l'assistenza del Segretario comunale e soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

Il contratto di servizio per gli incarichi del secondo gruppo, di primo, secondo e terzo livello, è sottoscritto dalle parti dinanzi al segretario comunale che effettua il rogito in forma pubblica amministrativa. Il relativo atto è soggetto a registrazione in base alla vigente normativa fiscale.

Per la stipula del contratto di servizio il professionista o soggetto aggiudicatario ha l'onere di dotarsi di idonea polizza assicurativa ai sensi della normativa regionale vigente e dell'art. 30 L. n. 109/94 e s.m.i. La mancata stipula della polizza comporta la decadenza, previa diffida dell'Ente, dall'aggiudicazione. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si dovrà fare riferimento, oltre che al Decreto Presidenziale del 27 dicembre 1999 (pubblicato nella G.U.R.S., n.12, parte I, del 23.03.2001), alla normativa regionale vigente in materia di appalti di servizio, nonché, ove non in contrasto con la normativa regionale, alla vigente normativa nazionale di settore.

Chiudi

Stampa